

Gennaio 2026

Sostenibilità

Macfin Pills

Regolamento Delegato (UE) 2026/73: modifiche alla Tassonomia Europea

Modifiche alla Tassonomia
consulting@macfin-group.com



MACFIN Group

Part of PTS

Inquadramento normativo

Contesto e finalità

Il **Regolamento Delegato (UE) 2026/73**, pubblicato in GU l'8 gennaio 2026, introduce modifiche al paradigma normativo noto come Tassonomia UE (composto dal Regolamento (UE) 2020/852 e dai suoi Regolamenti Delegati), al fine di risolvere alcune criticità operative emerse nelle prime fasi di applicazione.

L'obiettivo primario è la **semplificazione amministrativa**: la Commissione ha inteso **ridurre gli oneri di rendicontazione** a carico delle imprese, **eliminando duplicazioni** e rendendo la presentazione delle informazioni più snella. Senza compromettere l'integrità degli obiettivi ambientali, il regolamento introduce meccanismi per focalizzare la rendicontazione sugli elementi effettivamente rilevanti, migliorando così la qualità e la fruibilità dei dati per gli investitori e gli stakeholder.

Macfin Pills

Reg. (UE) 2026/73: modifiche alla Tassonomia |
Gennaio 2026



Soglie di rilevanza

Introduzione materialità finanziaria

La novità più significativa del Regolamento è l'introduzione di **soglie di materialità finanziaria**, in linea con il **principio di proporzionalità**.

In precedenza, le imprese erano spesso tenute a **valutare l'allineamento** alla Tassonomia anche per **attività economiche marginali**, con un dispendio di risorse non proporzionato al valore informativo prodotto.

Con le nuove disposizioni, le imprese possono **astenersi** dal valutare la conformità ai criteri di vaglio tecnico per quelle **attività, attivi o flussi di ricavi che si collocano al di sotto di specifiche soglie di rilevanza**. Questo approccio "basato sul rischio" permette di concentrare gli sforzi di *audit* e analisi tecnica sulle attività core che determinano l'impatto ambientale e finanziario dell'organizzazione.

Macfin Pills

Reg. (UE) 2026/73: modifiche alla Tassonomia |
Gennaio 2026



Soglie di rilevanza

Dettaglio tecnico delle soglie (1/2)

La **soglia di non rilevanza** è fissata uniformemente al **10%** per diverse metriche, declinata in base alla natura dell'operatore:

- **Imprese non finanziarie:** possono escludere dalla valutazione le attività il cui fatturato cumulativo, CapEx o OpEx sia inferiore al 10% del rispettivo denominatore del KPI. Per le OpEx, è prevista un'ulteriore flessibilità: se non sono rilevanti per il modello aziendale, l'impresa può omettere totalmente la valutazione previa giustificazione (art. 2, paragrafi da 1 *bis* a 1 *quinqüies*).
- **Gestori di attività finanziarie (Asset managers):** la soglia del 10% si applica al valore cumulativo delle attività finanziarie gestite di cui si conosce l'impiego dei proventi (art. 3 par. 1 *bis*).

Macfin Pills

Reg. (UE) 2026/73: modifiche alla Tassonomia |
Gennaio 2026



Soglie di rilevanza

Dettaglio tecnico delle soglie (2/2)

- **Enti creditizi:** il limite del 10% è applicato trasversalmente agli attivi in bilancio, alle garanzie finanziarie, alle attività finanziarie gestite o possedute per la negoziazione e ai ricavi da commissioni e compensi (art. 3, parr. da 1 *ter* a 1 *sexies*). È, inoltre, prevista un'esenzione generale dalla comunicazione dei KPI se il fatturato netto generato dalle attività oggetto di tali indicatori è inferiore al 10% del fatturato netto totale (art. 3, par. 1 *septies*).
- **Imprese di investimento e assicurazioni:** per le imprese di investimento, la soglia riguarda la negoziazione per conto proprio (art. 5, par. 1 *bis*) e i ricavi da servizi (art. 5, par. 1 *ter*); per le imprese di assicurazione e riassicurazione non vita, si applica ai premi lordi contabilizzati e ai ricavi da assicurazioni non vita o riassicurazioni (art. 6, par. 1 *bis*).

Macfin Pills

Reg. (UE) 2026/73: modifiche alla Tassonomia |
Gennaio 2026



Revisione dei criteri DNSH

Semplificazione e nuovi standard

Il Regolamento interviene in modo puntuale sull'**Appendice C** dei Regolamenti Delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486, **semplificando i criteri "Do No Significant Harm"** relativi alla **prevenzione dell'inquinamento**.

La revisione si concentra sulla gestione delle sostanze chimiche, stabilendo che l'attività non deve comportare l'uso di **sostanze altamente preoccupanti (SVHC)** in concentrazioni superiori allo **0,1% peso/peso**, a meno che non sia dimostrata l'assenza di alternative adatte sul mercato. Sono state introdotte **esenzioni specifiche** per il **mercurio** e per le **sostanze che riducono lo strato di ozono** (Regolamento UE 2024/590), allineando la Tassonomia alle più recenti evoluzioni della normativa settoriale sulle sostanze chimiche e riducendo gli obblighi di comunicazione lungo la catena di approvvigionamento, laddove non strettamente necessari.

Macfin Pills

Reg. (UE) 2026/73: modifiche alla Tassonomia |
Gennaio 2026



Modifiche alla modulistica

Semplificazione dei modelli (1/2)

Sul fronte della trasparenza, il regolamento opera una decisa razionalizzazione dei modelli di segnalazione:

- **Soppressione di modelli specifici:** sono stati eliminati i modelli di segnalazione dedicati esclusivamente alle attività nel settore del **gas fossile** (di cui agli Allegati I, II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, Reg. Del. (UE) 2021/2139) e dell'**energia nucleare** (di cui agli Allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, Reg. Del. (UE) 2021/2139), che vengono ora **integrati nella modulistica standard**.
- **Esclusioni dal denominatore:** per le imprese finanziarie, alcune categorie di attivi (come derivati e disponibilità liquide, prestiti interbancari a vista, ecc.) sono state escluse dal denominatore dei KPI per **evitare distorsioni nel calcolo** dei rapporti di allineamento (art. 7 par. 2 del Reg. Del. (UE) 2021/2178).

Macfin Pills

Reg. (UE) 2026/73: modifiche alla Tassonomia |
Gennaio 2026



Modifiche alla modulistica

Semplificazione dei modelli (2/2)

- **Esposizioni verso imprese non soggette a rendicontazione di sostenibilità:** l'art. 7. par 3 del Reg. Del. (UE) 2021/2178 non impone alle imprese finanziarie di tener conto **al numeratore** degli indicatori di rendicontazione delle esposizioni verso controparti non soggette ad obblighi di rendicontazione ai sensi degli artt. 19 *bis* e 29 della Direttiva (UE) 2013/34. Di conseguenza, nell'ottica di **evitare distorsioni ed eccessivi oneri ricadenti sulle controparti** si è reso necessario **escludere anche dal denominatore** le esposizioni finanziarie verso suddette controparti
- **Flessibilità temporanea:** le imprese finanziarie hanno la possibilità di non utilizzare i modelli standardizzati fino al **31 dicembre 2027**, a condizione di inserire una dichiarazione standard che attesti la conformità ai principi generali.

Macfin Pills

Reg. (UE) 2026/73: modifiche alla Tassonomia |
Gennaio 2026



Timeline

Cronoprogramma di attuazione

Il Regolamento Delegato (UE) 2026/73 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è applicabile a decorrere dal **1° gennaio 2026**.

Per garantire una transizione fluida, è prevista una **clausola di salvaguardia**: le imprese possono scegliere di applicare il quadro normativo precedente per l'esercizio finanziario avente inizio tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Tuttavia, per gli **enti creditizi**, l'applicazione di alcuni obblighi di comunicazione specifici contenuti nell'**Allegato V** è differita al **1° gennaio 2028**, concedendo agli istituti di credito il tempo necessario per adeguare i propri sistemi di raccolta dati alle nuove metriche di materialità.

Macfin Pills

Reg. (UE) 2026/73: modifiche alla Tassonomia |
Gennaio 2026





Gilda Garofalo
Senior Consultant

Macfin Pills

Reg. (UE) 2026/73: modifiche alla Tassonomia |
Gennaio 2026



MACFIN Group
Part of PTS